

I quaderni di
CONFISAL UNSA

**RISCATTO AI FINI
PENSIONISTICI
DI PERIODI NON
COPERTI DA
CONTRIBUZIONE**

Legge n. 213/2023 articolo
1 (commi da 126 a 130)



A cura del Coordinamento
Nazionale Ministero dell'Interno

RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

Nel precedente Quaderno Confasal-UNSA n. 4 sulla Legge di Bilancio 2024 avevamo accennato brevemente alla novità di cui all'articolo 1 commi da 126 a 130 della Legge n. 213/2023 (la Legge di Bilancio, appunto), rinviando l'eventuale approfondimento al momento in cui l'INPS avrebbe fornito le opportune istruzioni operative.

Stiamo parlando del riscatto ai fini pensionistici dei periodi non coperti da contribuzione, cioè della possibilità, da parte dei lavoratori, di recuperare i periodi senza copertura previdenziale, sino ad un massimo di cinque anni.

Ricordiamo che per “copertura” si intende la presenza, nel “tesoretto” contributivo di ciascun lavoratore, di quell'insieme di versamenti periodici che costituiscono il capitale previdenziale, che a sua volta determinerà la “rendita vitalizia”, cioè la pensione che verrà pagata al termine dell'attività lavorativa.

Il diritto a percepire il trattamento di quiescenza, inoltre, è strettamente legato anche al numero di annualità presenti nel “conto previdenziale” di ciascun lavoratore, ciò che comunemente viene definita come “anzianità contributiva”, che è la somma dei periodi effettivamente lavorati, più i periodi eventualmente




riscattati (per esempio la durata del corso di laurea), più eventuali periodi ai quali la normativa previdenziale riconosce una copertura detta “figurativa”, come ad esempio il servizio militare di leva, la disoccupazione involontaria (limitatamente ai mesi in cui viene erogato il relativo sussidio), la maternità, ed altro.

Come già accennato, il riscatto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 riguarda invece tutti i periodi in cui è assente ogni forma di copertura, non solo per inattività lavorativa senza diritto al sussidio di disoccupazione, ma anche quando termina il diritto a percepire tale assegno.

Si tratta di una misura già prevista in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dal D.L. n. 4/2019, che ora viene riproposta per il biennio 2024-2025.

L'effetto del riscatto è la parificazione dei periodi



scoperti ai periodi di lavoro, e costituisce l'opportunità di consolidare la propria posizione previdenziale aumentando i contributi versati e l'anzianità utile, anche per anticipare (o rendere possibile) il raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione.

Ora, l'Istituto previdenziale ha attuato quanto di sua competenza per consentire agli aventi diritto di accedere a questa possibilità, mentre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni conseguenti aspetti fiscali, di cui tratteremo più avanti.

Esamineremo i principali punti, rispondendo alle seguenti domande:

- 1) Chi sono i beneficiari?**
- 2) Chi può presentare la domanda?**
- 3) Quali periodi si possono riscattare?**
- 4) Quando e perché presentare la domanda? È conveniente farlo?**
- 5) Quanto costa? Come si paga?**
- 6) Ci sono benefici fiscali?**
- 7) Esiste una scadenza per presentare domanda?**
- 8) Come si presenta la richiesta di riscatto?**
- 9) E in caso di evasione contributiva o “lavoro nero”?**




1) I beneficiari

Questo meccanismo riguarda tutti i lavoratori del settore pubblico e privato iscritti alle gestioni INPS, tanto dipendenti quanto autonomi, oppure aderenti alle cosiddette forme sostitutive (per esempio i lavoratori del settore trasporti, del settore spettacolo, ecc.). Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali (avvocati, medici, ecc.).

Il requisito per aderire è che l'avvio della contribuzione a favore dell'interessato, anche figurativa, sia successiva al 1° gennaio 1996, vale a dire che si tratti di lavoratore per il quale il calcolo della pensione avvenga interamente con metodo contributivo.

Il 1° gennaio 1996, infatti, è la data fissata dalla cosiddetta "Riforma Dini" per la transizione del nostro sistema pensionistico dal metodo "retributivo", in cui la pensione veniva attribuita in base agli ultimi stipendi percepiti, al metodo "contributivo", che calcola il trattamento di quiescenza sul totale dei contributi versati.

L'INPS ha chiarito che l'eventuale opzione per il ricalcolo contributivo della pensione (per esempio con accesso a "Quota 103 versione 2024", oppure "Opzione Donna" o ancora il ricorso al sistema agevolato per il riscatto della laurea) non ha alcuna rilevanza: in ogni caso l'inizio dei versamenti non deve precedere la data fissata, cioè il 1° gennaio 1996.



Addirittura, come specificato dalla Legge, la successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente alla data in questione determina immediatamente l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi. È il caso, per esempio, della richiesta tardiva di riscatto del servizio militare di leva (se prestato prima del 31/12/1995), oppure di un periodo da “trimestrale” alle Poste o in Comune che si era perso nelle memorie di gioventù.

Da ultimo, non possono presentare domanda coloro che sono già titolari di pensione, e che utilizzerebbero il riscatto solo per aumentarne la misura.

2) Presentazione della domanda

La domanda di riscatto può essere presentata direttamente dal lavoratore, o anche dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado (ad esempio un genitore, un figlio/a, un fratello/sorella, un suocero, un cognato).



Attenzione: nel caso delle unioni civili, la legge n. 76/2016 (Legge “Cirinnà”), nella sua declaratoria delle equivalenze con l’istituto del matrimonio, attribuisce il diritto della parte superstite a percepire la pensione di reversibilità o la pensione indiretta, e, di conseguenza, anche il diritto di presentare istanza di riscatto. La medesima legge, tuttavia, non include alcuna previsione circa le “affinità”: la facoltà di chiedere il riscatto da parte di suoceri e

cognati resta circoscritto al solo caso del matrimonio.


Nel settore privato la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro, che, a fronte di un beneficio fiscale, si impegna a versare il relativo onere contributivo utilizzando i premi di produzione destinati al lavoratore.

Risulta evidente la disparità di trattamento a scapito dei dipendenti del settore pubblico, soprattutto per l'esiguità degli importi che costituiscono i nostri fondi di produttività...

3) I periodi oggetto del riscatto

I periodi da riscattare, per un massimo di cinque anni anche non continuativi, devono essere compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023 e comunque compresi tra il primo e l'ultimo versamento contributivo effettuato. In altri termini, non si può anticipare il periodo complessivamente coperto, né estenderlo a periodi successivi all'ultimo contributo accreditato. È ammesso anche il riscatto parziale.

Occorre sottolineare che la legge pone l'accento sul fatto che i periodi da riscattare non devono essere soggetti a obbligo contributivo, né essere già coperti da alcuna contribuzione, comunque versata e accreditata.



1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
	X	X				
2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
			X			
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
X						
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Cosa significa?

Se la mancata copertura dipende da omissione o evasione contributiva, il periodo non è riscattabile. Questo vale sia nel caso di un datore di lavoro che non ha versato i contributi per il dipendente, sia nel caso di un lavoratore autonomo che non ha effettuato i versamenti dovuti per la propria posizione assicurativa.

Il riscatto in questione, pertanto, non può diventare una sorta di “sanatoria”.

Inoltre, l'interessato non potrà avvalersi di questa forma di riscatto neppure nel caso in cui i contributi omessi fossero caduti in prescrizione. Per questa eventualità, tuttavia, esiste un'altra possibilità: quella di chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 (di cui faremo un breve cenno alla fine).

Non sono neppure riscattabili i periodi già coperti da qualsiasi tipo di contribuzione (non solo obbligatoria, ma anche volontaria, figurativa o derivante da altre tipologie di riscatto) già versata. Ciò significa che il riscatto non può essere utilizzato per aumentare con effetto retroattivo il montante contributivo già accreditato.

4) Utilità del riscatto contributivo



Come vedremo tra poco, il riscatto contributivo ha un costo, e ci si può chiedere se vale la pena affrontare quella spesa.

La domanda purtroppo non consente una risposta certa e immediata... ci sono molte considerazioni su cui

riflettere, soprattutto di natura personale.

Vediamo qualche esempio.

a) Recuperare qualche anno per aumentare l'assegno mensile che l'INPS corrisponderà un domani o per accelerare i tempi del pensionamento.

Premesso che i contributi da riscatto sono utili ai fini di acquisire tutti i diritti alle prestazioni previdenziali, prendiamo come esempio la situazione di un lavoratore che compie 67 anni e non possiede una contribuzione sufficiente a maturare la pensione di vecchiaia.

In alternativa al recupero dei periodi non coperti (sempre con un massimo di 5 anni) potrebbe seguire una di queste strade:

- richiedere la pensione sociale;
- proseguire con la contribuzione volontaria, che però non vale per il passato e quindi non attribuisce immediatamente il diritto a pensione;
- proseguire nell'attività lavorativa fino a 71 anni di età o fino al raggiungimento dei requisiti minimi.

Dunque, conti alla mano, l'interessato potrebbe trovare conveniente il riscatto contributivo.

b) Analogamente, anche un lavoratore dispensato dal servizio per motivi di salute potrebbe non avere i requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico di inabilità. Il recupero dei "vuoti contributivi" potrebbe consentire la maturazione dei relativi diritti. La facoltà di presentare la richiesta anche da parte dei familiari trova giustificazione nei casi di maggiore gravità, cioè quando il lavoratore non è più in grado di seguire i suoi stessi interessi.

c) Medesimo discorso in caso di decesso del lavoratore in servizio. In questo caso i superstiti, per accedere alla pensione indiretta, devono sperare che il

defunto avesse totalizzato una certa anzianità contributiva. In caso contrario, l'unica possibilità è quella di aderire al riscatto (se sufficiente a raggiungere tali requisiti), almeno per gli anni di contribuzione mancanti al "traguardo".

Ecco perché, come nel caso precedente, la domanda di riscatto può essere presentata da uno dei familiari che abbiamo elencato al punto n. 2.

d) Un (più o meno) giovane, che finalmente "si sistema" e vuole livellare la propria posizione pensionistica colmando in tutto o in parte quei "buchi" accumulati in anni di precariato, lavori saltuari, ecc., in modo da poter andare in pensione un po' prima e con un trattamento un po' più elevato.

In questo caso si tratterebbe di valutare un vero e proprio investimento finanziario, perché occorre considerare se conviene andare in pensione in anticipo, o con una rendita più cospicua (prospettiva che si realizzerà tra vari anni/decenni) oppure impiegare diversamente (e da subito) la somma da pagare per il riscatto, ad esempio aderendo a un fondo pensione complementare o ad altre forme redditizie di risparmio.

5) Il costo e il pagamento

L'onere economico per il riscatto è determinato con i criteri fissati all'articolo 2, comma 5 del D.Lgs n. 184/1997, in base alle aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. Nel caso del



“nostro” comparto, si tratta del 33%.

In poche parole, il costo dell’operazione è pari al 33% della retribuzione imponibile degli ultimi 12 mesi antecedenti la domanda, per ogni anno da riscattare. In caso di frazione di anno, il valore è calcolato in proporzione. È possibile versare in unica soluzione, oppure rateizzare la somma fino a 120 rate senza interessi, purché di importo non inferiore a 30 euro mensili.

Facciamo un esempio: un collega, che intende riscattare un periodo di 2 anni e 8 mesi, ha percepito nel periodo di riferimento uno stipendio imponibile di 15.000 euro.

Dovrà così pagare: $15.000 \times 33\% \times (2 + 8/12) = 13.200$ euro. Se opta per la massima rateizzazione, pagherà $13.200 : 120 = 110$ euro al mese per dieci anni.

È un impegno economico non da poco, e quindi i potenziali destinatari di questa norma devono valutarne bene la convenienza, anche se i benefici fiscali, che vedremo al punto successivo, possono far rientrare dalla finestra (cioè nelle nostre tasche) buona parte di quello che è uscito dalla porta.



Tuttavia, due categorie di persone se ne potrebbero avvantaggiare in modo deciso:

La prima è quella dei neo-assunti, che magari, nei periodi antecedenti l’ingresso in Amministrazione, hanno lavorato saltuariamente e probabilmente anche sotto-

pagati. Per loro, la base di calcolo, se modesta (com'è presumibile, dati i tempi!), determina di conseguenza un ridotto onere, il cui rapporto tra costo e benefici potrebbe essere interessante.

La seconda è quella di chi rientra in servizio al termine di un periodo di aspettativa senza retribuzione non coperta da altre forme di previdenza. In questo caso il riscatto potrebbe essere più conveniente rispetto agli eventuali versamenti volontari.

Per loro, ma anche per tutti gli interessati, il consiglio è di presentare la domanda quanto prima (più passa il tempo e più il costo aumenterà), e dato che l'INPS comunica l'ammontare dell'onere preventivato con una lettera a cui occorre rispondere entro 90 giorni, decidere in quest'arco di tempo se proseguire o rinunciare.

Attenzione: la rateizzazione non è ammessa se i contributi sono utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta, oppure se il riscatto è determinante per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Se queste condizioni si verificassero nel corso della dilazione già concessa, la somma rimasta da pagare dovrà essere versata in un'unica soluzione.



In ogni caso l'importo deve essere interamente saldato prima dell'accesso alla pensione.

Il pagamento di ciascuna rata ha valore irrevocabile. Il mancato versamento dell'importo in soluzione unica o

della prima rata viene pertanto interpretato come una rinuncia tacita al riscatto; allo stesso modo, l'interruzione del pagamento rateale determina la conclusione della pratica: sarà comunque accreditato un periodo contributivo di entità proporzionale alle somme versate fino a quel momento.


Per ciò che riguarda il materiale pagamento delle somme, la prassi dell'INPS è di recapitare annualmente i famosi bollettini MAV, da presentare in posta o in banca, ma potrebbe accadere anche che in futuro NoiPA decida di attivare la procedura per l'addebito a richiesta in busta paga.

Ai fini della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi decorrerà dalla data della domanda di riscatto.

6) I benefici fiscali

Il trattamento fiscale dei pagamenti delle rate è un elemento che può orientare la scelta dell'interessato, visto che ne dimezza il carico.

La regola generale per i contributi previdenziali volontari, come ben sa chi ha presentato in passato una domanda di ricongiunzione o di riscatto, è il recupero sotto forma di deduzione dal reddito complessivo, cioè una riduzione



dell'imponibile pari alla spesa sostenuta, con un risparmio fiscale equivalente al 25% o al 35% dei versamenti effettuati (la percentuale dipende dall'aliquota massima della fascia stipendiale di riferimento).

Invece, per il riscatto dei periodi non coperti (che il fisco definisce "pace contributiva"), l'onere sborsato ogni anno costituisce una detrazione d'imposta (cioè un abbattimento dell'IRPEF) pari al 50% dell'importo versato, ripartito in 5 rate annuali. Ovviamente, a partire dal secondo anno, con questo meccanismo si crea in capo al contribuente un "intreccio" di detrazioni. Poco male: la cosa importante è che alla fine di tutto, la metà di ciò che abbiamo speso sarà ritornata nelle nostre tasche.

7) La scadenza per presentare domanda

L'articolo 1 comma 126 stabilisce che *"in via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (...) hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge"*.




Se nel frattempo non interviene una proroga o il consolidamento di questa norma, la domanda andrà presentata entro il 31/12/2025.

8) La domanda di riscatto

La domanda di riscatto contributivo avviene tramite un apposito modulo in formato PDF editabile da scaricare dal sito internet dell'INPS. Editabile, nel senso che andrà compilato obbligatoriamente al computer, e non a penna.

ATTENZIONE: per un motivo che non riusciamo a comprendere, il modello in questione è stato abilmente occultato nei meandri del portale INPS: chi volesse cimentarsi nell'esplorazione tra i menu, ma anche usando la funzione "Ricerca" con frasi tipo "pace contributiva 2024", "riscatto contributivo", "legge 213" o simili, non troverebbe alcun risultato.

Occorre digitare "ap135", che è il nome del modello da utilizzare.



The screenshot shows the INPS website search interface. At the top left is the INPS logo. A search bar contains the text 'ap135' and a blue 'Ricerca' button with a magnifying glass icon. Below the search bar are navigation links: 'Pensione e Previdenza', 'Lavoro', 'Sostegni, Sussidi e Indennità', and 'Imprese e Liberi Professionisti'. The search results section shows 'Home / Risultati ricerca' and 'Risultati per: ap135'. A blue bar indicates 'Tutti (1)' and 'Modulo (1)'. On the left, there are filters for 'Ordina per' (set to 'Rilevanza') and 'Filtra'. The main result is a card for 'Modulo' dated '16/01/2024', with a link to 'AP135' and the description: 'Domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (articolo 1, commi da 126 a 130 della legge 213 del 2023)'.

Una volta scaricato il file, c'è un'altra piccola difficoltà: come detto, si tratta di un file PDF editabile, che al suo interno contiene alcune funzionalità di

controllo, che però non sono compatibili con le versioni più vecchie del programma di visualizzazione dei PDF.

In questo caso, in luogo del modulo, appare una lunga scritta, in inglese, che ci consiglia l'aggiornamento del programma.

Superato anche questo scoglio, apriamo il file, il cui frontespizio contiene tutti i richiami normativi:

Domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - 1/7

(articolo 1, commi da 126 a 130 della legge 213 del 2023)

● Informativa

L'articolo 1, commi da 126 a 130 della legge 213 del 2023 ha previsto la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi antecedenti alla data del 1° gennaio 2024 non coperti da contribuzione e che non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo, in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 335 del 1995, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

Il periodo da riscatto deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative sopra citate.

Il presente riscatto può essere esercitato a domanda dall'assicurato, dai superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini. L'onere è deducibile dall'imposta lorda, da parte di chi l'ha sostenuto. Solo per i lavoratori del settore privato, l'onere per il riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell'assicurato.

Il versamento dell'onere può essere effettuato in unica soluzione o in un numero massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

Sottolineato in rosso c'è un refuso di INPS: l'onere di riscatto non è "deducibile" ma detraibile, come anticipato da noi al punto n. 6, e confermato anche dall'Agenzia delle Entrate nel modello 730:

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%						
PACE CONTRIBUTIVA	CODICE	ANNO	IMPORTO	PERCENTUALE	IMPOSTA	SPECIFICAZIONE
E56	1	2	3	4	5	E57
						IMMEDIATA RISTORAZIONE
					,00	

A seguire, il modello indica le modalità di presentazione, cioè:

- presentazione diretta allo sportello;
- fax;
- raccomandata AR;
- PEC del richiedente;

Il modello, di per sé, è di facile compilazione. Inizia con la scelta della qualità di richiedente e dei propri dati personali.



COD. AP135
v.1.2.0

Domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - 2/4

(articolo 1, commi da 126 a 130 della legge 213 del 2023)

Richiedente

- diretto interessato
- superstite
- parente entro il secondo grado
- affine entro il secondo grado
- datore di lavoro o rappresentante legale o delegato dell'Azienda

Simuliamo il caso più ricorrente: il lavoratore, diretto interessato, lo richiede per sé stesso.

Subito dopo la scelta, si compilano le caselle con tutte le proprie generalità, compreso il codice fiscale.

Il modello effettua un controllo su quest'ultimo, e, "decodificandolo", utilizza le informazioni per completare automaticamente le caselle della data, del luogo di nascita, e del genere del richiedente.

La scelta dell'indirizzo di residenza avviene con vari menu a tendina.

Dati richiedente

Io sottoscritto/a

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

NATO/A IL GG/MM/AAAA SESSO Maschio Femmina

STATO Estero

PROVINCIA

COMUNE

Residente in:

STATO Estero

PROVINCIA

COMUNE

INDIRIZZO N° CAP

PALAZZINA SC INT PRESSO

TELEFONO FISSO FAX

Il recapito inerente la presente richiesta è:

di Residenza altro:

Quindi si passa alla dichiarazione riguardo:

- **la cassa previdenziale di appartenenza, nella quale andranno versati i contributi da riscatto (per noi “statali” indicare “GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI”;**
- **i periodi scoperti da riscattare;**
- **la cassa o le casse dove sono stati versati i contributi già presenti.**

Domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - 3/4

(articolo 1, commi da 126 a 130 della legge 213 del 2023)

- **Chiedo**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 126 a 130 della legge 213 del 2023, sulla posizione assicurativa di:

il riscatto presso la gestione previdenziale _____
dei periodi sotto indicati:

dal _____ al _____

Dichiaro

- di avere contribuzione presso la gestione previdenziale (indicare tutte le gestioni in cui è presente contribuzione):

E, inoltre:

- di non avere versamenti antecedenti l'1/1/1996;
- che i vuoti contributivi non derivano da inadempienze;
- di essere consapevoli che l'eventuale acquisizione di periodi antecedenti l'1/1/1996 annullerà d'ufficio il riscatto, anche se già effettuato.

Torniamo all'immagine qui sopra, con qualche informazione in più.

Per conoscere esattamente i periodi scoperti, è sufficiente esaminare il proprio "ESTRATTO CONTRIBUTIVO". Vediamo come.

Dobbiamo accedere al portale INPS con le nostre credenziali SPID, CIE o CNS. Cliccare su "LAVORO" e poi cliccare sull'altro link "Consultazione estratto conto

contributivo/previdenziale”

INPS

Cerca servizi, informazioni, strumenti. Es.: "Pensione di vecchiaia" Ricerca

Pensione e Previdenza **Lavoro** Sostegni, Sussidi e Indennità Imprese e Liberi Professionisti

[Congedj., permessi e certificati](#)
[Disoccupazione](#)
[Contratti e rapporti di lavoro](#)
[Contributi per dipendenti e collaboratori](#)
[Esplora Lavoro](#) →

[Contributi figurativi/valorizzazioni lavoro e studio](#)
[Fondi di garanzia](#)
[TES/TER](#)
[Malattia](#)

Strumenti

[Accedi a MyINPS](#)
[Fascicolo previdenziale del cittadino](#)
[Consultazione Estratto conto contributivo/previdenziale](#)
[Stato di una pratica o di una domanda](#)

“Utilizza lo strumento”

Home / Pensione e Previdenza / Consultazione Estratto conto contributivo/previdenziale

Consultazione Estratto conto contributivo/previdenziale

[Aggiungi ai preferiti](#)

Utilizza lo strumento

“CITTADINI”, e ancora “Utilizza lo strumento”.

Consultazione Estratto conto contributivo/previdenziale

Portale patronati

Rivolto a:

Patronati

Utilizza lo strumento

Estratto conto contributivo

Cittadini

Utilizza lo strumento

La Scheda che si apre contiene tutte le gestioni ove risultano versate le proprie contribuzioni.




The screenshot shows a web interface with two tabs: "Estratto Conto Regime generale" and "Estratto Conto Gestione Pubblica". The "Estratto Conto Regime generale" tab is selected, and a red arrow points to its label. Below the tabs is the IAPS logo. To the right, a box contains the text "Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici" and "Stato di servizio, Retribuzioni, Periodi riconosciuti e figurativi".

“Gestione Pubblica” è quella del pubblico impiego, la nostra attuale, in cui, come indicato nella dichiarazione espressa della domanda, verseremo questo riscatto.

Nella parte “Regime generale”, invece, segnata dalla freccia, troveremo tutti i periodi versati, e a quale cassa. Ora, carta e penna alla mano, potremo rilevare tutti i vuoti contributivi tra un versamento (IMPORTANTE!: anche figurativo) e l’altro.

Torniamo al modello di domanda e indichiamo i periodi da riscattare (dal... al...). Se i periodi sono più di uno, col tasto “Aggiungi periodo” si genera una nuova riga.



The screenshot shows a form with the text "il riscatto presso la gestione previdenziale" and "GESTIONE PUBBLICA". Below this, it says "dei periodi sotto indicati:". There are two rows of input fields, each with a checked checkbox, a "dal" label, a date field, an "al" label, and another date field. At the bottom, there are two buttons: "Aggiungi Periodo" and "Elimina Periodo".

Infine, stampare con l’apposito tasto in calce al modello, datare, firmare, e trasmettere o consegnare unitamente a una copia del documento di identità.

Stampa

9) L'articolo 13 della legge n. 1338/1962

Al precedente punto 3) abbiamo spiegato che la legge che istituisce il riscatto previdenziale esclude questa possibilità nel caso di periodi effettivamente lavorati, ma per i quali non sono stati versati (evasi, in altre parole) i contributi.

Se non sono trascorsi dieci anni dalla omissione contributiva, il relativo credito INPS è ancora esigibile, e la propria posizione potrebbe essere sanata attraverso il recupero da parte dell'Istituto previdenziale (l'evasore riceverà raccomandate, ingiunzioni, cartelle esattoriali, ecc.) e successivo versamento a nostro favore.

Se al contrario il decennio è spirato, e il debito previdenziale è caduto in prescrizione, il lavoratore può tentare la ricostruzione della propria anzianità contributiva attraverso la cosiddetta "Costituzione della rendita vitalizia" ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962.

Chi può agire?

- anzitutto il datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
- il lavoratore stesso, in sostituzione del datore di

lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;

- i superstiti del lavoratore.


Come funziona?

Per costituire la “rendita vitalizia” è necessario allegare all’istanza gli elementi di prova dell'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni percepite.

L'esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa redatti all'epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato). La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme debitamente autenticata.

La durata del rapporto di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l'ammontare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche testimoniali.

Le dichiarazioni testimoniali devono essere rilasciate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR n. 445/2000), con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto affermato. Il dichiarante deve attestare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con la parte



interessata, ovvero un qualche interesse nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione e specificare gli elementi di fatto in base ai quali è venuto a conoscenza di quanto dichiarato.

Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte. I contributi possono essere accreditati solo dopo il pagamento dell'onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.

L'onere di riscatto è determinato in base alle norme pensionistiche vigenti all'epoca del periodo lavorato, e cioè o con il sistema retributivo precedente all'1/1/1996 o contributivo, dall'1/1/1996 in poi.

ATTENZIONE: se si tratta di periodi precedenti l'1/1/1996, non sarà più possibile utilizzare l'altro riscatto, quello dei periodi non lavorati.

Se la domanda verrà accolta, nella relativa comunicazione, notificata con raccomandata, saranno



indicate le modalità da seguire per il pagamento e i termini previsti per effettuare il versamento.

Aprile 2024

Segreteria Nazionale - Ministero dell'interno
Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma
Tel. 0646536278 – 0645493187
email: nazionale@unsainterno.it
pec: unsainterno@pec.it